

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 luglio 2016, n. 1046

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - Azione 6.4 - "Integrazione e rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio della risorsa idrica". Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016- 2018. Approvazione schemi di convenzione.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Monitoraggio e gestione integrata delle risorse idriche, confermata dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, nonché, dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente, riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- che il D.Lgs.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*", in adempimento a quanto disposto dalla direttiva comunitaria 2000/60/CE, persegue la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale delle risorse idriche. A tal fine individua gli "*obiettivi di qualità ambientale*" che le Regioni sono chiamate a perseguire entro orizzonti temporali ben precisi - e sancisce il ruolo fondamentale della *pianificazione* e del *monitoraggio*, quali strumenti guida dell'azione di tutela;
- che la programmazione del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi dell'allegato 1 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, come modificato per i corpi idrici sotterranei dal D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, recante l'"Attuazione della Direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
- che al fine di controllare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, il monitoraggio deve essere programmato secondo una rete di monitoraggio *quantitativo* e una rete di monitoraggio *chimico*. In particolare:
 - la rete per il **monitoraggio quantitativo** che deve fornire una stima affidabile delle risorse idriche disponibili e valutarne la tendenza nel tempo, al fine di verificare se la variabilità della ricarica e il regime dei prelievi risultano sostenibili sul lungo periodo. La frequenza del monitoraggio deve essere stabilita sulla base delle caratteristiche del corpo idrico, della loro variabilità annuale e della peculiarità dei siti di monitoraggio;
 - la rete di **monitoraggio chimico** deve essere articolata, sulla base della valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, in:
 - rete per il **monitoraggio di sorveglianza** che va effettuato su tutti i corpi idrici sotterranei (sia *non a rischio* che *a rischio* e, nelle more della classificazione, in quelli *probabilmente a rischio*), con il principale obiettivo di calibrare i successivi piani di monitoraggio. Lo stesso deve essere effettuato almeno una volta per ogni ciclo di pianificazione (6 anni), con frequenza dipendente dai diversi tipi di acquiferi;
 - rete per il **monitoraggio operativo** che viene definito sui corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006. Il monitoraggio operativo ha una frequenza almeno annuale e va effettuato tra due periodi di monitoraggio di sorveglianza.

CONSIDERATO:

- che la Giunta Regionale, in adempimento alla normativa comunitaria e nazionale di settore, con propria deliberazione n. 224 del 20/02/2015, ha provveduto ad approvare il progetto di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, denominato "Progetto Maggiore", affidandone l'esecuzione all'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali - ARIF (per la realizzazione delle attività di campo e l'elaborazione/gestione del Sistema Informativo) all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente - ARPA Puglia (per l'analisi e valutazione dei dati qualitativi), all'Autorità di Bacino della Puglia (per la valutazione ed elaborazione dei dati quantitativi);
- che il suddetto progetto, in osservanza del D.Lgs. 30/2009, definisce le linee operative per garantire, nell'ar-

co del ciclo di pianificazione sessennale, il monitoraggio quantitativo e chimico-qualitativo dei corpi idrici da realizzare sulle relative reti di monitoraggio: *quantitativa*, *chimica di sorveglianza*, *chimica operativa*, reti integrative per la valutazione della intrusione salina, della vulnerabilità ai nitrati e ai fitofarmaci nonché una rete strumentata;

- che con D.G.R. n. 2430 del 30/12/2015 sono stati definiti gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei con relative esenzioni, su proposta dell'IRSA-CNR di Bari e di concerto con l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale.

RILEVATO:

- che nell'annualità 2015 è stata riattivata la rete di monitoraggio e che a conclusione delle attività svolte, l'ARIF, l'AdB Puglia e l'ARPA Puglia hanno presentato le Relazioni tecniche consuntive, ognuno per le rispettive attività, individuando azioni correttive/integrative necessarie a garantire la completa e buona riuscita del successivo programma di monitoraggio;
- che, in particolare, è emersa la necessità di ridefinire la rete dei pozzi (sia al fine della necessaria sostituzione di quelli nel frattempo divenuti inaccessibili sia al fine di garantire l'implementazione della rete di monitoraggio delle zone vulnerabili ai nitrati), e di dismettere almeno per l'annualità 2016 la rete strumentata in vista della manutenzione/ritaratura delle apparecchiature interessate per il successivo riallestimento;
- che a tale scopo è stato istituito un gruppo di lavoro, costituito dai referenti delle strutture impegnate nella complessiva azione di monitoraggio, per definire la rete dei pozzi di riferimento, prevedendo le sostituzioni ed integrazioni necessarie;
- che, ai fini del rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, la Regione è chiamata a proseguire le attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei pugliesi;
- che al fine di evitare soluzioni di continuità all'interno dell'azione regionale di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei - che peraltro costituisce elemento di condizionalità per l'utilizzazione dei fondi comunitari 2014-2020 in materia di "gestione della risorsa idrica" - e assicurare il prosieguo delle attività nel periodo 2016-2018, si rende opportuno avvalersi degli stessi soggetti affidatari individuati con DGR n. 224 del 20/02/2015:
 - dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), per gli aspetti operativi di campo e l'elaborazione/gestione del Sistema Informativo, in considerazione della sua natura di Ente strumentale della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n.3/2010 ed in relazione ai compiti di istituto propri e della sua articolazione sul territorio;
 - dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), per gli aspetti chimico-qualitativi, in considerazione della sua natura di Organo Tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n. 6/99 ed in relazione ai compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia stessa;
 - dell'Autorità di Bacino (AdB Puglia), per gli aspetti di analisi quantitativa, in considerazione dei compiti d'istituto propri connessi alla definizione e aggiornamento del bilancio idrico ed in virtù dell'istituto dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art.15 della L.241/90 quale forma di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- che pertanto la Regione ha avviato un confronto con i suddetti soggetti finalizzato alla definizione delle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, e che gli stessi, in attesa del perfezionamento delle procedure amministrative, hanno avviato le campagne di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei previste per l'annualità 2016;
- che, in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività operative saranno effettuate nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto "Maggiore", come di seguito:

A. ARIF:

- collaborazione alla ridefinizione/integrazione della rete di monitoraggio;
- catalogazione e marchiatura dei pozzi e delle sorgenti costituenti la rete di monitoraggio ridefinita e

manutenzione delle aree di pertinenza;

- disattivazione, nel 2016, della rete strumentata di pozzi di monitoraggio e successiva rifunionalizzazione e ripristino;
- indagini e misure di campo;
- progettazione tecnica, implementazione, installazione e popolamento di un Sistema Informativo Territoriale;
- supporto all'ARPA Puglia e all'Autorità di Bacino Puglia, ove e nei termini ritenuti necessari, all'elaborazione dei dati per la definizione dello stato quali-quantitativo;

B. ARPA:

- collaborazione alla ridefinizione/integrazione della rete di monitoraggio;
- esecuzione di analisi chimiche sulle acque sotterranee;
- elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio per la definizione dello stato qualitativo;

C. AdB Puglia:

- collaborazione alla ridefinizione/integrazione della rete di monitoraggio;
- ricostruzione ed analisi delle serie storiche;
- analisi dei metadati associati alle nuove misure;
- controllo di qualità e analisi geostatistica dei dati per la definizione dello stato quantitativo;
- collaborazione alla definizione delle attività necessarie alla verifica e/o rifunionalizzazione della rete strumentata;
- analisi dati registrati in continuo dalla rete strumentata in caso di riattivazione della stessa;

- che per lo svolgimento delle attività sopra descritte, è stato stimato un **costo complessivo massimo per il triennio pari a € 3.492.414,00**, come di seguito articolato:

SOGGETTI	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	TRIENNIO
ARIF	1.066.126,00	822.850,00	843.438,00	2.732.414,00
ARPA Puglia	330.000,00	140.000,00	140.000,00	610.000,00
AdB Puglia	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
	1.446.126,00	1.012.850,00	1.033.438,00	3.492.414,00

- che, a tal fine, sono stati predisposti i seguenti schemi di convenzione, che si allegano al presente provvedimento:

- a) schema di convenzione tra Regione ed ARIF per l'esecuzione di "Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - attività di campo ed elaborazione/gestione del Sistema Informativo 2016-2018" per l'importo complessivo massimo di € 2.732.414,00 (**Allegato 1**);
- b) schema di convenzione tra Regione ed ARPA Puglia per il "Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazione ed elaborazione dati 2016-2018" per l'importo complessivo massimo di € 610.000,00 (**Allegato 2**);
- c) schema di convenzione tra Regione ed AdB Puglia per il "Monitoraggio quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati 2016-2018" per l'importo complessivo massimo di € 150.000,00 (**Allegato 3**);

- che con Deliberazione n. 1735 del 06/10/2015 la Giunta Regionale ha approvato il programma operativo POR Puglia 2014-2020(FESR-FSE);

- che il "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018", dell'importo complessivo stimato in € 3.492.414,00 è previsto dall'Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici" nell'ambito dell'Asse prioritario 6 "Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" (FESR) del POR 2014/2020 e trova copertura finanziaria sui capitoli 1161631 (quota U.E.) e 1162631 (quota Stato), giusta DGR n.832 dell'8 giugno 2016;

- che all'impegno della relativa spesa si provvederà con successivo atto dirigenziale.

Ritenuto necessario sottoporre alla Giunta Regionale l'approvazione degli "Schemi di Convenzione" (ALLEGATI 1, 2 e 3), regolanti i rapporti tra la Regione Puglia e i soggetti attuatori del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alle considerazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente Deliberazione costituisce attuazione del P.O.R. Puglia 2014/2020 – Azione 6.4. La spesa complessiva stimata, di cui con lo stesso atto si dispone, è pari € 3.492.414,00, e trova copertura finanziaria giusta DGR n.832 dell'8 giugno 2016 sui seguenti capitoli – Codifica Piano dei Conti Finanziario: U.2.03.01.02.000:

	2016	2017	2018	Totale triennio
1161631 (quota U.E.)	€ 850.662,35	€ 595.794,12	€ 607.904,71	€ 2.054.361,18
1162631 (quota Stato)	€ 595.463,65	€ 417.055,88	€ 425.533,29	€ 1.438.052,82

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera a) e d) della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale".

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dall'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, con delega alle Risorse Idriche, che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte dell'istrutto - re, del Dirigente del Servizio "Monitoraggio e Gestione Integrata Risorse" e del Dirigente della Sezione Regionale "Risorse Idriche" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente.

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- DI PRENDERE ATTO** che, in continuità con il monitoraggio pregresso svolto, le attività operative del Programma di Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018 saranno effettuate nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto "Maggiore" approvato con DGR n. 224 del 20/02/2015, come risultante dalle azioni correttive/integrative di cui in premessa;
- DI CONTINUARE AD AVVALERSI**, al fine di evitare soluzioni di continuità all'interno del Servizio di Monitoraggio, della collaborazione così come definita con DGR n. 224 del 20/02/2015:
 - dell'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF), in considerazione della sua natura di Ente strumentale della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n.3/2010 ed in relazione ai compiti di istituto propri e della sua articolazione sul territorio;
 - dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), in considerazione della sua natura di Organo Tecnico della Regione Puglia istituito e disciplinato con L.R. n. 6/99 ed in relazione ai compiti istituzionalmente attribuiti all'Agenzia stessa;

- c) dell'Autorità di Bacino (AdB Puglia), in considerazione dei compiti d'istituto propri connessi alla definizione e aggiornamento del bilancio idrico ed in virtù dell'istituto dell'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, previsto dall'art.15 della L.241/90 quale forma di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune;
4. **DI APPROVARE** i rispettivi schemi di convenzione allegati al presente provvedimento:
- a) schema di convenzione tra Regione ed ARIF per l'esecuzione di "Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - attività di campo ed elaborazione/gestione del Sistema Informativo" per l'importo complessivo massimo di € 2.732.414,00 a copertura delle spese rendicontabili che verranno sostenute (**Allegato 1**);
- b) schema di convenzione tra Regione ed ARPA Puglia per il "Monitoraggio qualitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - analisi chimiche, valutazione ed elaborazione dati" per l'importo complessivo massimo di € 610.000,00 a copertura delle spese rendicontabili che verranno sostenute (**Allegato 2**);
- c) schema di convenzione tra Regione ed AdB Puglia per il "Monitoraggio quantitativo dei Corpi Idrici Sotterranei - valutazione ed elaborazione dei dati" per l'importo complessivo massimo di € 150.000,00 a copertura delle spese rendicontabili che verranno sostenute (**Allegato 3**);
5. **DI DARE ATTO** che il *Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018* dell'importo complessivo stimato in € 3.492.414,00 fa parte delle attività ricomprese nell'Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici" del POR 2014/2020 e trova copertura finanziaria sui capitoli 1161631 (quota U.E.) e 1162631 (quota Stato), giusta DGR n.832 dell'8 giugno 2016;
6. **DI DARE MANDATO** al responsabile regionale della gestione operativa dell'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020 di adottare tutti i necessari atti conseguenti, incluso la sottoscrizione delle Convenzioni con i Soggetti di cui sopra;
7. **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento, a cura della Sezione Risorse Idriche, all'Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, nonché all'ARIF, all'ARPA Puglia e all'AdB della Puglia;
8. **DI DISPORRE**, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet regionale.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

ALLEGATO 1

P.O. R PUGLIA 2014- 2020
Azione 6.4

(SCHEMA)
CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E

AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI

**“ Monitoraggio qualitativo e quantitativo dei Corpi Idrici
Sotterranei – attività di campo ed elaborazione/gestione
del Sistema Informativo”**

2016 - 2018

Il presente documento, costituito dagli Allegati 1, 2 e 3 e fini ad
attuare lo schema di convenzione, è composto da n. 31 (trentuno)
pagine.

Luca D'Amico

L

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dal dott. Luca Limongelli, in qualità di dirigente della Sezione Risorse Idriche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Sezione, sito in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, 6/8

e

l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, di seguito detta "ARIF", con sede in via Corigliano n. 1 70122 Bari (C.F. 07026760723), rappresentata dal _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARIF;

PREMESSO

che

- l'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020 prevede lo sviluppo delle attività di monitoraggio dei corpi idrici;
- in prosecuzione delle attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei già sviluppate nel corso del 2015, per il periodo 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, la Regione Puglia intende attuare il progetto "Maggiore", già approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 20/02/2015, con le analoghe modalità di collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio, con l'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e con l'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici;
- in fase esecutiva il progetto "Maggiore" potrà essere opportunamente adeguato ed integrato in relazione alle criticità operative già riscontrate nella fase esecutiva del 2015, con particolare riferimento sia alla puntuale definizione della rete dei pozzi per il rilevamento dei dati sia alla necessità di copertura di tutte le aree designate quali Zone Vulnerabili da Nitrati o zone di monitoraggio. L'opportuno adeguamento, da definire anche in corso d'opera, sarà operato sulla base dell'esito degli approfondimenti compiuti dal gruppo di lavoro tecnico composto da referenti della Regione - Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia, dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 - 508 del 28 gennaio 2016; in definitiva le attività da compiersi sono stabilite dalle norme vigenti (come meglio specificate all'interno del progetto Maggiore) e costituiscono per le parti vincolo condiviso per l'attuazione della presente convenzione;
- con la deliberazione di Giunta regionale ____/2016 è stato approvato il presente schema di convenzione, finalizzato all'attuazione del progetto complessivo del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, attraverso la collaborazione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da

sottoporre ad analisi di laboratorio, dell'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e dell'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici;

- con la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche n. ____ in data _____, si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo del bilancio regionale 2016, a favore dell'ARIF, la somma a copertura degli oneri riferiti alla specifica attività di gestione dei pozzi e delle attività di campo per il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016-2018.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (Disposizioni generali)

La Regione, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, per le specifiche attività connesse al monitoraggio qualitativo e quantitativo, come meglio descritte negli articoli successivi, si avvale dell'ARIF, che accetta.

I rapporti tra la Regione Puglia e l'ARIF per le specifiche attività di supporto operativo per il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, sono regolati dal rispetto delle norme vigenti in materia di protezione delle acque sotterranee e dai contenuti specifici del progetto Maggiore, secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2 (Articolazione dell'attività)

In attuazione della presente convenzione l'ARIF, ai fini di perseguire:

- l'adeguamento della rete di monitoraggio quantitativa e definizione della rete per di monitoraggio qualitativo, operativo e di sorveglianza;
- la riattivazione a regime della rete di monitoraggio strumentata;
- la ridefinizione della rete per i rilievi dei log termo-salini e qualitativi;
- la riorganizzazione della banca dati e del relativo sistema informativo,

svilupperà le seguenti attività operative in modo coordinato con le altre Agenzie coinvolte secondo protocolli operativi:

1) rilievo delle coordinate e della quota altimetrica di pozzi e sorgenti costituenti la rete di monitoraggio, così come definita in corso d'opera da parte del gruppo di lavoro tecnico composto da referenti della Regione – Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia, dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 – 508 del 28 gennaio 2016;

2) catalogazione e marchiatura dei pozzi e delle sorgenti costituenti la rete di monitoraggio conclusivamente definita come indicato al precedente punto 1);

3) manutenzione delle aree di pertinenza dei pozzi e delle sorgenti costituenti la rete di monitoraggio conclusivamente definita come indicato al precedente punto 1);

4) definizione, ove necessario, delle intese con i soggetti proprietari/possessori dei pozzi privati costituenti la rete di monitoraggio, per l'utilizzazione degli stessi ai fini del presente monitoraggio; ove necessario, le intese potranno essere anche di congruo carattere oneroso, a carico del progetto di monitoraggio, previa autorizzazione della Regione;

- 5) disattivazione, nel 2016, della rete strumentata di pozzi di monitoraggio, con catalogazione, verifica funzionalità e conservazione della strumentazione prelevata in vista della successiva rifunzionalizzazione e risistemazione a regime;
- 6) prelievo dei campioni d'acqua dalla rete di pozzi e sorgenti, secondo il protocollo stabilito dall'ARPA Puglia ovvero disposti d'urgenza dall'ARPA stessa per verifiche analitiche ad hoc, e loro consegna a quest'ultima per le analisi di laboratorio;
- 7) misura in campo dei principali parametri chimico-fisici (pH, temperatura, torbidità, ossigeno disciolto, conducibilità elettrica, potenziale RedOx) (in seguito Indagini e Misure di campo);
- 8) misura di portata delle sorgenti e del livello statico nei pozzi per la caratterizzazione quantitativa dei corpi idrici sotterranei (in seguito Indagini e Misure di Campo);
- 9) misura dei profili termo-salini in pozzi spia per il controllo dell'equilibrio acqua dolce-acqua marina;
- 10) progettazione tecnica, implementazione, installazione e popolamento di un Sistema Informativo Territoriale, previa verifica dell'utilizzabilità allo scopo del SIT regionale esistente;
- 11) supporto all'ARPA Puglia e all'Autorità di bacino Puglia, ove e nei termini ritenuti necessari, all'elaborazione dei dati per la definizione dello stato quali-quantitativo secondo gli allegati tecnici ed i manuali operativi redatti in ottemperanza al D. Lgs. 152/06 ed al D.Lgs. 30/09.

Per le specifiche attività di cui ai precedenti punti 1) e 10) l'ARIF potrà anche avvalersi di soggetti specializzati.

Le attività operative saranno effettuate dall'ARIF nel rispetto delle previsioni e protocolli contenuti nel progetto "Maggiore", già acquisito nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2015 di cui alla precedente convenzione n. rep. 017039 del 13/04/2015.

In riferimento alla definizione conclusiva della rete dei pozzi oggetto del suddetto programma di monitoraggio, come detto effettuato in modo coordinato con le altre Agenzie coinvolte secondo protocolli operativi, la stessa dovrà prevedere:

- integrazione della rete di monitoraggio quali-quantitativa per quei corpi idrici che all'attualità risultano privi o carenti di punti di misura in modo da assicurare la rappresentatività di ciascun corpo idrico identificato e caratterizzato ai sensi del D.Lgs. 30/2009;
- per ogni singolo punto di monitoraggio della rete progettata, accertamento definitivo circa l'effettiva esistenza e corretta localizzazione sul terreno del punto di misura e verifica dell'idoneità dello stesso a che gli accertamenti e le indagini previste possano essere effettuati agevolmente ed in totale sicurezza;
- in caso di impedimenti all'esecuzione delle misurazioni e degli accertamenti programmati, definizione di ogni eventuale sostituzione dei punti di misura di progetto con altri pozzi presenti in aree adiacenti, solo a seguito di una attenta analisi e verifica delle caratteristiche costruttive del pozzo (diametro, profondità, posizione dei tratti filtrati, ecc.), delle caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche dei terreni costituenti l'acquifero, e di ogni ulteriore caratteristica prevista dal D.Lgs. 30/2009;
- acquisizione della disponibilità dei proprietari o dei gestori dei punti di misura individuati all'espletamento delle indagini con la cadenza stabilita dal programma di monitoraggio;
- individuazione univoca del punto di misura con targhe identificative che portino inciso almeno il codice di progetto;

- ove non ancora eseguito, rilievo topografico di dettaglio per la determinazione della quota assoluta, con relativo fissaggio del caposaldo di riferimento, per i punti di misura della rete di monitoraggio quantitativo;
- predisposizione di apposita scheda di rilevazione dei dati di pozzo e di sorgente da utilizzare nel corso di ciascuna campagna di rilievo manuale;
- predisposizione e compilazione di apposita scheda anagrafica per ciascun punto di monitoraggio;
- esecuzione di indagini e accertamenti suppletivi sui pozzi della rete di monitoraggio quantitativo (sopralluoghi, videoispezioni con telecamera da foro, ecc.) per i quali le analisi svolte hanno evidenziato criticità nella misurazione;
- definizione di un protocollo di gestione dell'attività di monitoraggio (comunicazione di avvio e fine delle attività di campo, ecc.).

ART. 3

(Istruzione degli operatori deputati all'acquisizione dei dati)

Ai fini del corretto svolgimento delle attività operative di che trattasi, per gli operatori ARIF deputati all'acquisizione dei campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio ARPA e dei dati quantitativi da fornire ad AdBP, nonché all'espletamento delle indagini e misure di campo programmate presso le stazioni di misure (pozzi e sorgenti) potranno essere definiti ulteriori specifici momenti formativi a cura di ARPA e AdBP, in prosecuzione di quelli già sviluppati in occasione del primo anno di monitoraggio 2015.

ART. 4

(Adempimenti dell'ARIF)

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi dell'attività, l'ARIF, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, provvede a nominare il soggetto Responsabile Tecnico delle attività di cui al precedente art. 2.

Il Responsabile Tecnico svolge, per conto dell'ARIF i seguenti compiti:

- a) elaborazione del piano operativo delle attività, contenente la pianificazione, l'organizzazione e il controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'attività attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità di svolgimento dell'attività operativa per il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei;
- b) monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dall'ARIF nell'acquisizione dei dati, ponendo in essere tutte le azioni opportune necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'attività nei tempi previsti e segnalando al responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- c) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'attività e trasmissione dei relativi dati alla Regione Puglia secondo procedure e modalità stabilite dal Responsabile regionale, rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività informative richieste.
- d) esibizione a richiesta della Regione Puglia dei documenti relativi allo svolgimento delle attività, nonché predisposizione di note illustrative dell'attività svolta;
- e) definizione, di intesa con la Regione Puglia, di eventuali variazioni e indirizzi integrativi ai lavori, senza che ciò possa costituire per il soggetto attuatore - Autorità di Bacino - motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi, fatto salvo il fatto che tali

variazioni ed indirizzi integrativi dovranno essere tali da non determinare oneri ingiustificati nello svolgimento delle attività stabilite con la presente convenzione;

- f) prestazione di assistenza tecnica per la diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

Inoltre, Il Responsabile Tecnico, per conto del soggetto attuatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, a comunicare alla sezione regionale Risorse Idriche l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali dalla stessa Agenzia eventualmente affidati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

ART. 5

(Compiti e impegni della Regione)

A fronte dell'attività triennale di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, la Regione trasferirà all'ARIF la somma massima pari a € 2.732.414,00, iva inclusa ove dovuta, con le modalità indicate al successivo art. 9, fermo restando la possibilità di una diversa ripartizione della somma complessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza della presente convenzione, in presenza di circostanze motivate e previa autorizzazione della Sezione Risorse Idriche.

In particolare, per l'annualità 2016 è prevista la corresponsione dell'importo massimo di € 1.066.126,00 (euro unmilionesessantaseimilacentoveventisei/00) iva inclusa ove dovuta, di cui € 262.150,00 (euro duecentosessantaduemilacentocinquanta/00) riferita all'acquisizione della strumentazione funzionale alle attività operative e all'attivazione del sistema informativo territoriale ed € 803.976,00 (euro ottocentotremilanovecentosettantasei/00), iva inclusa ove dovuta, per la gestione operativa delle attività di cui al precedente art. 2. Si precisa che ai fini della rendicontazione delle spese relative all'acquisizione della strumentazione, ARIF potrà presentare la documentazione giustificativa della relativa spesa già effettuata nel corso del 2015 per lo svolgimento del primo anno di attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, di cui alla precedente convenzione con la Regione n. di rep. 017039 del 13/04/2015, non quotata nella relativa rendicontazione 2015, in vista della prosecuzione a regime delle stesse attività.

Per le annualità 2017 e 2018 è prevista la corresponsione dell'importo annuale massimo rispettivamente di € 822.850,00 (euro ottocentoveitidueottocentocinquanta/00) e di € 843.438,00 (euro ottocentoquarantatremilaquattrocentotrentotto/00), iva inclusa ove dovuta, per la gestione operativa delle attività di cui al precedente art. 2.

Nelle more della definizione del Responsabile regionale della gestione operativa dell'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, con particolare riferimento alle attività relative al monitoraggio dei corpi idrici, il dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, in collaborazione con il dirigente del Servizio Monitoraggio e Gestione integrata delle risorse, attraverso le proprie strutture cureranno le procedure tecnico-amministrative per l'attuazione della presente convenzione.

Alla Sezione Risorse idriche sono demandate le attività di gestione amministrativa e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'attività. In particolare la Sezione Risorse Idriche ha il compito di:

- a) assicurare l'istruttoria e la predisposizione dei necessari atti regionali, ivi inclusi quelli relativi agli adempimenti contabili;
- b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'ARIF;

- c) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato di monitoraggio di cui al successivo art. 7.

La Sezione Risorse Idriche può esercitare, avvalendosi delle competenze del Servizio di pertinenza, forme di verifica e valutazione durante le fasi dell'attività di cui al precedente articolo 2 nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione della convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Nel caso in cui tali attività evidenzino un'eventuale insufficienza delle prestazioni eseguite, la Sezione Risorse Idriche, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, può chiedere all'ARIF di svolgere le necessarie attività che completino e rendano proficuamente utilizzabili i risultati dell'attività.

ART. 6 (Durata delle attività)

L'attività oggetto della presente convenzione riguarda il monitoraggio dei copri idrici sotterranei in Puglia nel periodo 2016- 2018.

L'attività disciplinata con la presente convenzione deve essere completata entro e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

L'ARIF consegnerà alla Regione – Sezione Risorse Idriche, su supporto cartaceo e informatico relazioni intermedie periodiche quadrimestrali descrittive di tutte le attività svolte e connesse allo sviluppo dell'attività.

E' altresì facoltà della Regione richiedere ulteriori relazioni intermedie ove occorrenti.

La relazione finale delle attività e i relativi allegati, unitamente a tutti i risultati dell'attività e dei connessi progetti elaborati, verranno consegnati alla Regione con le modalità meglio specificate all'art. 9.

ART. 7 (Comitato di coordinamento)

Ai fini del coordinamento delle complessiva attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e della valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi qualitative di laboratorio e dei dati quantitativi, nonché per la definizione dello stato di qualità dei corpi idrici indagati e relativo suo andamento nel tempo alla luce dei dati di monitoraggio, è costituito il Comitato di coordinamento presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, o proprio delegato, e composto da rappresentanti dell'Autorità di Bacino Puglia, dell'ARPA Puglia, dell'ARIF. Partecipano al Comitato di coordinamento il Responsabile Tecnico e, dal momento della relativa nomina, il Responsabile regionale della presente convenzione.

Il Comitato di coordinamento è altresì impegnato nella ridefinizione del programma di monitoraggio per gli anni successivi, sulla base degli esiti del monitoraggio del primo anno nonché della caratterizzazione dei corpi idrici.

Il Comitato di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi periodicamente contestualmente alla presentazione delle relazioni intermedie di cui al precedente art. 6, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere

convocato dal dirigente della Sezione Risorse Idriche in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

ART. 8

(Rendicontazione delle spese)

Le spese effettuate dall'ARIF devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali.

Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e di controllo.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dall'ARIF in maniera non recuperabile.

Il rimborso dell'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

ART. 9

(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'attività, che ordinariamente, salvo quanto diversamente approvato ai sensi del precedente art. 5, per l'annualità 2016 è pari massimo a € 1.066.126,00 (euro unmilionesessantaseimilacentoveventisei/00), di cui la somma di € 262.150,00 (euro duecentosessantaduemilacentocinquanta/00) relativa all'acquisizione di attrezzature, strumentazione e implementazione del sistema informativo territoriale e la somma di € 803.976,00 (euro ottocottremilanovecentosettantasei/00) relativa alle attività operative sul campo, mentre per le annualità 2017 e 2018 è rispettivamente pari massimo a € 822.850,00 (euro ottocentoveitidueottocentocinquanta/00) e a € 843.438,00 (euro ottocentoquarantatremilaquattrocentotrentotto/00), somme tutte comprensive di IVA, ove ammissibile, avverrà con le modalità che seguono.

A) per il corrispettivo relativo all'acquisizione della strumentazione e all'implementazione del sistema informativo territoriale, il rimborso della spesa sostenuta, previo invio alla Regione della relativa documentazione di spesa;

B) per il corrispettivo relativo alle attività di campo:

- una prima quota del 35% della somma riconosciuta per le attività di campo, a titolo di anticipazione, previo invio alla Regione della comunicazione di avvio dell'attività attestata dal Responsabile Tecnico e presentazione, per l'annualità 2016, del piano operativo delle attività di cui alla lett. a) dell'art. 4;
- successive quote del 20%, fino al limite del 95% del corrispettivo, alla consegna di ciascuna relazione quadrimestrale, unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta; la prima quota del 20% potrà essere erogata ad avvenuta presentazione del piano operativo di cui al precedente art. 4 lett.a);
- il saldo finale della quota residua del 5% a conclusione dell'attività triennale, previa consegna alla Regione, entro il 31 gennaio 2019, di:
 - n. 3 copie in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico del Report finale annuale, redatto in conformità a quanto riportato all'art. 2 e formalmente proposto dall'ARIF ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art.7;
 - rendicontazione completa di tutte le spese sostenute per l'elaborazione dello studio.

Di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta dalla richiesta di pagamento intermedio e nel termine di giorni sessanta dalla richiesta del saldo finale.
Il suddetto corrispettivo si intende quale compenso massimo riconosciuto e non è pertanto ammessa alcuna revisione in aumento.
Ogni eccedenza di spesa rispetto al corrispettivo indicato è a carico dell'ARIF, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

ART. 10
(Proprietà degli elaborati)

I dati ed i risultati dell'attività resteranno di proprietà esclusiva della Regione con i conseguenti diritti. Dati e risultati scientifici parziali potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Regione.

ART. 11
(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportuno, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'ARIF dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta elaborazione delle analisi quantitative del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'elaborazione dello studio succitato.

ART. 12
(Revoca)

Alla Giunta regionale, su proposta del dirigente della Sezione Risorse Idriche, è riservato il potere di revocare l'individuazione dell'ARIF, quale soggetto attuatore dell'attività, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, l'ARIF comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell'attività.

Nel caso di revoca l'ARIF è obbligata a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 13
(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

AdB Puglia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 14
(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.

Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15
(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 16
(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Modugno,

Per la Regione Puglia
Luca Limongelli, Dirigente Sezione Risorse Idriche

Per l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - ARIF

ALLEGATO 2

P.O. R PUGLIA 2014- 2020
Azione 6.4

(SCHEMA)
CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E

ARPA PUGLIA

**“Monitoraggio qualitativo Corpi Idrici Sotterranei -
analisi chimiche, valutazioni ed elaborazione dati”**

2016-2018

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dal dott. Luca Limongelli, in qualità di dirigente della Sezione Risorse Idriche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della Sezione, sita in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, 6/8

e

l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale di seguito detta "ARPA Puglia", con sede in Corso Trieste, 11 Bari (C.F. 05830420724), legalmente rappresentata da _____, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'ARPA Puglia;

PREMESSO

che

- l'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020 prevede lo sviluppo delle attività di monitoraggio dei corpi idrici;
- in prosecuzione delle attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei già sviluppate nel corso del 2015, per il periodo 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, la Regione Puglia intende attuare il progetto "Maggiore", già approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 20/02/2015, con le analoghe modalità di collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio, con l'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e con l'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici;
- in fase esecutiva il progetto "Maggiore" potrà essere opportunamente adeguato ed integrato in relazione alle criticità operative già riscontrate nella fase esecutiva del 2015, con particolare riferimento sia alla puntuale definizione della rete dei pozzi per il rilevamento dei dati sia alla necessità di copertura di tutte le aree designate quali Zone Vulnerabili da Nitrati o zone di monitoraggio. L'opportuno adeguamento, da definire anche in corso d'opera, sarà operato sulla base dell'esito degli approfondimenti compiuti dal gruppo di lavoro tecnico composto da referenti della Regione - Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia, dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 - 508 del 28 gennaio 2016; in definitiva le attività da compiersi sono stabilite dalle norme vigenti (come meglio specificate all'interno del progetto Maggiore) e costituiscono per le parti vincolo condiviso per l'attuazione della presente convenzione;
- con la deliberazione di Giunta regionale ____/2016 è stato approvato il presente schema di convenzione, finalizzato all'attuazione del progetto complessivo del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, attraverso la collaborazione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e

forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio, dell'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e dell'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici.

- Con la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche n. ____ in data _____, si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo del bilancio regionale 2016, a favore dell'ARPA Puglia, la somma a copertura degli oneri riferiti alla specifica attività di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016-2018.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 (Disposizioni generali)

La Regione, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, per le specifiche attività connesse al monitoraggio qualitativo, come meglio descritte negli articoli successivi, si avvale dell'ARPA Puglia, che accetta.

I rapporti tra la Regione Puglia e l'ARPA Puglia per le specifiche attività del monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei, sono regolati dal rispetto delle norme vigenti in materia di protezione delle acque sotterranee e dai contenuti specifici del progetto Maggiore, secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2 (Articolazione dell'attività)

In attuazione della presente convenzione l'ARPA Puglia si impegna a sviluppare le seguenti attività:

1) Definizione delle procedure di campionamento ai fini del monitoraggio qualitativo

Sarà cura di ARPA Puglia eseguire le analisi chimiche sui campioni di acque sotterranee prelevate da personale dell'ARIF. Di conseguenza, al fine di garantire la corretta esecuzione del campionamento, ARPA mette a disposizione la procedura operativa PO-75BR rev. 0 del 28/02/2013 "Linee guida per il campionamento di acqua per prove chimiche" ed ha definito ulteriori istruzioni per l'esecuzione del campionamento nell'ambito del presente progetto, definiti dal documento "Dettagli operativi per l'esecuzione del campionamento nell'ambito del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei" depositato al TT il 16 ottobre 2014.

Le suddette procedure, oltre a fornire indicazioni su come effettuare il campionamento e sulla preparazione del campione in relazione ai parametri da ricercare, entrano nel merito di aspetti organizzativi, specificando le modalità per il ritiro dei contenitori e per la successiva consegna delle aliquote da sottoporre alle indagini analitiche.

2) Monitoraggio qualitativo / esecuzione di analisi chimiche sulle acque sotterranee

Il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei si identifica con il monitoraggio chimico, distinto in operativo e di sorveglianza, in relazione alla finalità ed alle conseguenti relative frequenze di misura, così come stabilito nel

D.Lgs. 30/2009 e dettagliato nel progetto di "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei".

La rete di monitoraggio chimico ordinariamente è composta complessivamente da 267 siti di monitoraggio, 216 dei quali sono punti per il monitoraggio operativo, salvo diversa definizione definita in corso d'opera da parte del gruppo di lavoro tecnico composto da referenti della Regione – Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia, dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 – 508 del 28 gennaio 2016.

Tutti i siti della rete saranno interessati, per l'annualità 2016 dal monitoraggio di sorveglianza, che riguarderà tutti i parametri da monitorare previsti per lo specifico punto, per due volte nell'arco dell'anno di attività.

Numero di analisi: Nel corso dell'anno di attività in ciascun punto di monitoraggio saranno eseguite 2 analisi chimiche, da svolgersi in corrispondenza della fine (marzo-aprile) e dell'inizio (settembre-ottobre) del periodo di ricarica della falda, per un numero complessivo di 534 analisi chimiche.

Parametri da monitorare: Il protocollo analitico previsto, in aderenza a quanto richiesto dal D.Lgs. 30/2009, comporta la determinazione di parametri obbligatori e opzionali in funzione delle caratteristiche e della caratterizzazione del punto di monitoraggio, rappresentativo per il corpo idrico di riferimento. I parametri da monitorare sono così classificabili: **PB** (Parametri di base), **Pi** (Parametri indicatori), **PE** (Pesticidi), **CN.Lib** (Cianuri Liberi), **M** (metalli), **P.O.C.** (Purgeable Organic Compounds) comprendente i composti organici aromatici, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici clorurati non cancerogeni, alifatici alogenati cancerogeni ed i clorobenzeni, **IPA** (idrocarburi policiclici aromatici), **NI.BE** (nitrobenzeni), **I.TOT** (idrocarburi totali).

L'elenco dei singoli elementi/composti ricadenti nelle macrocategorie è riportato in dettaglio nel progetto operativo "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei". In presenza di analiti quali gli IPA, cui potrebbe essere correlato il possibile ritrovamento di diossine PCB, l'Arpa disporrà l'effettuazione di campionamenti di urgenza per le verifiche analitiche ad hoc.

Alla rete di monitoraggio chimico sopra descritta si aggiunge la rete integrativa per il controllo della concentrazione dei nitrati in falda (*rete integrativa ZVN*) come riportata nel Progetto "Monitoraggio dei corpi idrici sotterranei" ed eventualmente ridefinita in corso d'opera da parte del gruppo di lavoro tecnico costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 – 508 del 28 gennaio 2016.

3) **Elaborazione dei dati derivanti dal monitoraggio qualitativo**

I dati che caratterizzano il monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei derivano in parte dalle analisi chimiche svolte da ARPA Puglia, in parte da misure e rilievi effettuati direttamente in campo da personale dell'ARIF.

ARPA Puglia garantirà la validazione e l'elaborazione dei dati qualitativi derivanti dalle analisi chimiche con relazioni semestrali attraverso la rappresentazione di:

- trend evolutivi per ogni stazione/punto di monitoraggio;
- trend evolutivi per ogni corpo idrico;
- trend evolutivi per i parametri significativi;

- mappe riassuntive regionali e di dettaglio per i singoli corpi idrici con la rappresentazione delle isoconcentrazioni per i parametri di base e per i parametri indicatori;
- elaborazioni statistiche dei risultati del monitoraggio chimico.

I report semestrali relativi ai risultati dei monitoraggi effettuati forniranno una rappresentazione ed una valutazione dei dati in relazione alla tendenza evolutiva rispetto ai monitoraggi precedenti, distinguendo tra i corpi idrici classificabili come "a rischio" e quelli "non a rischio".

Per i corpi idrici a rischio devono essere individuati i parametri inquinanti che ne hanno determinato lo stato di rischio, in modo da rilevare le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti e/o se si sia verificata un'inversione di tendenza.

ART. 3

(Ottimizzazione del percorso di istruzione degli operatori deputati all'acquisizione dei dati)

L'ARPA Puglia provvederà altresì, ad assicurare, ove necessario, la prosecuzione dell'istruzione degli operatori dell'ARIF deputati al campionamento delle acque dai pozzi di monitoraggio attraverso indicazioni tecniche e operative e condivide con la stessa Agenzia il cronoprogramma dei campionamenti, al fine di favorire il miglior esito dell'attività di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei.

ART. 4

(Compiti e impegni del soggetto attuatore)

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi dell'attività, l'ARPA Puglia, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, provvede a nominare il soggetto Responsabile Tecnico delle attività di cui ai precedenti art. 2 e 3.

Il Responsabile Tecnico, per conto del soggetto attuatore:

- partecipa ai lavori del Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
- assicura lo svolgimento delle attività di competenza di ARPA, di cui agli art. 2 e 3, garantendo il rispetto dei tempi previsti dal progetto e segnalando al responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- trasmette alla Sezione regionale Risorse Idriche relazioni periodiche semestrali sugli esiti del monitoraggio e sullo stato di avanzamento complessivo delle attività, nonché la relazione finale conclusiva dell'attività svolta, con i relativi elaborati grafici e cartografici, da presentare entro il 31 gennaio 2019;
- rimodula le attività di monitoraggio qualitativo, di cui all'art. 2, nel corso del suo svolgimento e senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione, in relazione ad eventuali modifiche del quadro di riferimento nazionale o in relazione a specifici elementi di valutazione rappresentati e condivisi nell'ambito dello stesso Comitato di Coordinamento.

Inoltre, Il Responsabile Tecnico, per conto del soggetto attuatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, a comunicare alla sezione regionale Risorse Idriche l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali

dalla stessa Agenzia eventualmente affidati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

ART. 5
(Compiti e impegni della Regione)

A fronte dell'attività triennale di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei, la Regione trasferirà all'ARPA Puglia la somma pari a massimo € 610.000,00, iva inclusa ove dovuta, con le modalità indicate al successivo art. 9, fermo restando la possibilità di una diversa ripartizione della somma complessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza della presente convenzione, in presenza di circostanze motivate e previa autorizzazione della Sezione Risorse Idriche.

In particolare, per l'annualità 2016 è prevista la corresponsione dell'importo pari € 330.000,00, iva inclusa ove dovuta, di cui € 190.000 riferita all'acquisizione della strumentazione funzionale alle attività di laboratorio e dell'importo pari € 140.000,00, iva inclusa ove dovuta, per la gestione operativa delle attività di cui ai precedenti art. 2 e 3. Si precisa che ai fini della rendicontazione delle spese relative all'acquisizione della strumentazione di laboratorio, ARPA Puglia potrà presentare la documentazione giustificativa della relativa spesa già effettuata nel corso del 2015 per lo svolgimento del primo anno di attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, di cui alla precedente convenzione con la Regione n. di rep. 017040 del 14/04/2015, non quotata nella relativa rendicontazione 2015, in vista della prosecuzione a regime delle stesse attività.

Per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 è prevista la corresponsione dell'importo annuale pari a € 140.000,00, iva inclusa ove dovuta, per la gestione operativa delle attività di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

Nelle more della definizione del Responsabile regionale della gestione operativa dell'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020, con particolare riferimento alle attività relative al monitoraggio dei corpi idrici, il dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, in collaborazione con il dirigente del Servizio Monitoraggio e Gestione integrata delle risorse, attraverso le proprie strutture cureranno le procedure tecnico-amministrative per l'attuazione della presente convenzione.

Alla Sezione Risorse idriche sono demandate le attività di gestione amministrativa e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'attività. In particolare la sezione Risorse Idriche ha il compito di:

- a) assicurare l'istruttoria e la predisposizione dei necessari atti regionali, ivi inclusi quelli relativi agli adempimenti contabili;
- b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'ARPA Puglia;
- c) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 7.

La Sezione Risorse Idriche può esercitare, avvalendosi delle competenze del Servizio di pertinenza, forme di verifica e valutazione durante le fasi dell'attività di cui al precedente articolo 2 nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione della convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Nel caso in cui tali attività evidenzino un'eventuale insufficienza delle prestazioni eseguite, la Sezione Risorse Idriche, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, può

chiedere all'ARPA Puglia di svolgere le necessarie attività che completino e rendano proficuamente utilizzabili i risultati dell'attività.

ART. 6
(Durata delle attività)

L'attività oggetto della presente convenzione riguarda il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei in Puglia nel periodo 2016- 2018.

L'attività oggetto della presente convenzione deve essere completata entro e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.

L'ARPA Puglia consegnerà alla Regione – Sezione Risorse Idriche, su supporto cartaceo e informatico relazioni intermedie periodiche semestrali, descrittive di tutte le attività svolte e connesse allo sviluppo dell'attività.

È altresì facoltà della Regione richiedere ulteriori relazioni intermedie ove occorrenti.

La relazione finale delle attività e i relativi allegati, unitamente a tutti i risultati dell'attività e dei connessi progetti elaborati, verranno consegnati alla Regione con le modalità meglio specificate all'art. 9.

ART. 7
(Comitato di coordinamento)

Ai fini del coordinamento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e della valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi qualitative di laboratorio e dei dati quantitativi, nonché per la definizione dello stato dei corpi idrici indagati e relativo suo andamento nel tempo alla luce dei dati di monitoraggio, è costituito il Comitato di coordinamento presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, o proprio delegato, e composto da rappresentanti dell'Autorità di Bacino Puglia, dell'ARPA Puglia, dell'ARIF. Partecipano al Comitato di coordinamento il Responsabile Tecnico e il Responsabile regionale della presente convenzione.

Il Comitato di coordinamento è altresì impegnato nella ridefinizione del programma di monitoraggio per gli anni successivi, sulla base degli esiti del monitoraggio del primo anno nonché della caratterizzazione dei corpi idrici.

Il Comitato di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi periodicamente, contestualmente alla presentazione delle relazioni intermedie di cui al precedente art. 6, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente della Sezione Risorse Idriche in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

ART. 8
(Rendicontazione delle spese)

Le spese effettuate dall'ARPA Puglia devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali.

Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e di controllo.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dall'ARPA Puglia in maniera non recuperabile.

Il rimborso dell'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

ART. 9 (Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'attività, che ordinariamente, salvo quanto diversamente approvato ai sensi del precedente art. 5, per l'annualità 2016 è pari massimo a € 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00), di cui la somma di € 190.000,00 (euro centonovantamila/00) relativa all'acquisizione di strumentazione e la somma di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) relativa alle attività di laboratorio, mentre per ciascuna delle annualità 2017 e 2018 è pari massimo a € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00), somme tutte comprensive di IVA, ove ammissibile, avverrà con le modalità che seguono.

A) per il corrispettivo relativo all'acquisizione della strumentazione, il rimborso della spesa sostenuta, previo invio alla Regione della relativa documentazione di spesa;

B) per il corrispettivo annuo relativo alle attività di laboratorio:

- una prima quota del 35%, a titolo di anticipazione, previo invio alla Regione della comunicazione di avvio dell'attività attestata dal Responsabile Tecnico;
- successiva quota del 60%, fino al limite del 95% del corrispettivo annuo, alla consegna di ciascuna relazione semestrale relativa alla seconda parte di ciascun anno solare, unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- il saldo finale della quota residua del 5% a conclusione dell'attività triennale previa consegna alla Regione, entro il 31 gennaio 2019, di :
 - n. 3 copie in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico del Report finale con copia anche in formato editabile, redatto in conformità a quanto riportato all'art. 2 e formalmente proposto dall'ARPA Puglia ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art.7;
 - rendicontazione completa di tutte le spese sostenute per l'elaborazione dello studio.

Di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta dalla richiesta di pagamento intermedio e nel termine di giorni sessanta dalla richiesta del saldo finale.

Il suddetto corrispettivo si intende quale compenso massimo riconosciuto e non è pertanto ammessa alcuna revisione in aumento.

Ogni eccedenza di spesa rispetto al corrispettivo indicato è a carico dell'ARPA Puglia, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

ART. 10 (Proprietà degli elaborati)

I dati ed i risultati dell'attività resteranno di proprietà esclusiva della Regione con i conseguenti diritti. Dati e risultati scientifici parziali potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Regione.

ART. 11
(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportuno, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'ARPA Puglia dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta elaborazione delle analisi qualitative del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'elaborazione dello studio succitato.

ART. 12
(Revoca)

Alla Giunta regionale, su proposta del dirigente della Sezione Risorse Idriche, è riservato il potere di revocare l'individuazione dell'ARPA Puglia, quale soggetto attuatore dell'attività, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, l'ARPA Puglia comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell'attività.

Nel caso di revoca l'ARPA Puglia è obbligata a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 13
(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

AdB Puglia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 14
(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari. Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15
(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 16
(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese

della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Modugno,

**Per la Regione Puglia
Luca Limongelli, Dirigente Sezione Risorse Idriche**

Per l'ARPA Puglia

ALLEGATO 3

P.O. R PUGLIA 2014- 2020
Azione 6.4

(SCHEMA)
CONVENZIONE

TRA

LA REGIONE PUGLIA

E

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

**“Monitoraggio quantitativo Corpi Idrici Sotterranei -
valutazione ed elaborazione dei dati”
2016-2018**

Tra

La Regione Puglia, di seguito detta "Regione", con sede in Bari - Lungomare Nazario Sauro n. 33, (C.F. 80017210727), qui rappresentata, per delega della Giunta regionale, dal dott. Luca Limongelli, in qualità di dirigente della Sezione Risorse Idriche, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Sezione, sito in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, 6/8

e

l'Autorità di Bacino della Puglia di seguito detta "Autorità di Bacino", con sede in Valenzano (C.F. 93289020724), rappresentata dal Segretario Generale, prof. Antonio Rosario Di Santo, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede dell'Autorità di Bacino della Puglia;

PREMESSO

che

- l'azione 6.4 del POR Puglia 2014-2020 prevede lo sviluppo delle attività di monitoraggio dei corpi idrici;
- in prosecuzione delle attività di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei già sviluppate nel corso del 2015, per il periodo 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, la Regione Puglia intende attuare il progetto "Maggiore", già approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 20/02/2015, con le analoghe modalità di collaborazione con l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio, con l'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e con l'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici;
- in fase esecutiva il progetto "Maggiore" potrà essere opportunamente adeguato ed integrato in relazione alle criticità operative già riscontrate nella fase esecutiva del 2015, con particolare riferimento sia alla puntuale definizione della rete dei pozzi per il rilevamento dei dati sia alla necessità di copertura di tutte le aree designate quali Zone Vulnerabili da Nitrati o zone di monitoraggio. L'opportuno adeguamento, da definire anche in corso d'opera, sarà operato sulla base dell'esito degli approfondimenti compiuti dal gruppo di lavoro tecnico composto da referenti della Regione - Sezione Risorse Idriche, dell'ARPA Puglia, dell'AdBP e dall'ARIF, costituito a seguito della comunicazione della Sezione Risorse prot. n. AOO_075 - 508 del 28 gennaio 2016; in definitiva le attività da compiersi sono stabilite dalle norme vigenti (come meglio specificate all'interno del progetto Maggiore) e costituiscono per le parti vincolo condiviso per l'attuazione della presente convenzione;
- con la deliberazione di Giunta regionale ____/2016 è stato approvato il presente schema di convenzione, finalizzato all'attuazione del progetto complessivo del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei per il triennio 2016-2018, con riserva di prosecuzione nel triennio successivo, attraverso la collaborazione dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e

L
22

forestali (ARIF) per il supporto operativo relativo alla gestione della rete dei pozzi, alle indagini di campo ed al prelievo dei campioni di acqua da sottoporre ad analisi di laboratorio, dell'ARPA Puglia per le specifiche attività relative al monitoraggio qualitativo dei corpi idrici, attraverso le analisi di laboratorio, e dell'Autorità di Bacino Puglia (AdBP) per le specifiche attività relative al monitoraggio quantitativo dei corpi idrici;

- con la determinazione del dirigente della Sezione Risorse Idriche n. ____ in data _____, si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare sul capitolo del bilancio regionale 2016, a favore dell'Autorità di Bacino Puglia, la somma a copertura degli oneri riferiti alla specifica attività di monitoraggio qualitativo dei corpi idrici sotterranei per il periodo 2016-2018.

- **CONSIDERATO** che l'art. 63 del D.lvo n. 152/2006, così come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Autorità di bacino distrettuale con la contestuale soppressione delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali.

CONSIDERATO, altresì, che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attuativo dell'art. 51 della legge n. 221/2015, allo stato incardinato per la discussione nella Conferenza Stato-Regioni, prevede il subentro dell'Autorità di bacino distrettuale in tutti i rapporti attivi e passivi, relativi alle funzioni alla stessa attribuite, delle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

(Disposizioni generali)

La Regione, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei, per le specifiche attività connesse al monitoraggio quantitativo, come meglio descritte negli articoli successivi, si avvale dell'Autorità di Bacino, che accetta.

I rapporti tra la Regione Puglia e l'Autorità di Bacino per le specifiche attività del monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei, sono regolati dal rispetto delle norme vigenti in materia di protezione delle acque sotterranee e dai contenuti specifici del progetto Maggiore secondo quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2

(Articolazione dell'attività)

In attuazione della presente convenzione l'Autorità di Bacino, in modo coordinato con le altre Agenzie coinvolte secondo protocolli da definirsi, svilupperà le seguenti attività:

1) Collaborazione con la Regione Puglia per la definizione della rete dei pozzi oggetto del programma di monitoraggio.

L'attività di collaborazione con la Regione, unitamente ad ARIF e ARPA Puglia, è finalizzata alla verifica dei pozzi effettivamente disponibili ed utilizzabili tra quelli già individuati con il "Progetto Maggiore" ed eventuale loro sostituzione con la definizione conclusiva della rete dei pozzi oggetto del programma di monitoraggio 2016-2018.

La definizione conclusiva della rete dei pozzi oggetto del suddetto programma di monitoraggio, da effettuarsi in modo coordinato con le altre Agenzie coinvolte secondo protocolli da definirsi, dovrà prevedere:

- integrazione della rete di monitoraggio quantitativo per quei corpi idrici che all'attualità risultano privi o carenti di punti di misura in modo da assicurare la rappresentatività di ciascun corpo idrico identificato e caratterizzato ai sensi del D.Lgs. 30/2009;
- per ogni singolo punto di monitoraggio della rete progettata, accertamento definitivo circa l'effettiva esistenza e corretta localizzazione sul terreno del punto di misura e verifica dell'idoneità dello stesso a che gli accertamenti e le indagini previste possano essere effettuati agevolmente ed in totale sicurezza;
- in caso di impedimenti all'esecuzione delle misurazioni e degli accertamenti programmati, definizione di ogni eventuale sostituzione dei punti di misura di progetto con altri pozzi presenti in aree adiacenti, solo a seguito di una attenta analisi e verifica delle caratteristiche costruttive del pozzo (diametro, profondità, posizione dei tratti filtrati, ecc.), delle caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche dei terreni costituenti l'acquifero, e di ogni ulteriore caratteristica prevista dal D.Lgs. 30/2009;
- acquisizione della disponibilità dei proprietari o dei gestori dei punti di misura individuati all'espletamento delle indagini con la cadenza stabilita dal programma di monitoraggio;
- individuazione univoca del punto di misura con targhe identificative che portino inciso almeno il codice di progetto;
- ove non ancora eseguito, rilievo topografico di dettaglio per la determinazione della quota assoluta, con relativo fissaggio del caposaldo di riferimento, per i punti di misura della rete di monitoraggio;
- predisposizione di apposita scheda di rilevazione dei dati di pozzo e di sorgente da utilizzare nel corso di ciascuna campagna di rilievo manuale;
- predisposizione e compilazione di apposita scheda anagrafica per ciascun punto di monitoraggio;
- esecuzione di indagini e accertamenti suppletivi sui pozzi della rete di monitoraggio quantitativo (sopralluoghi, videoispezioni con telecamera da foro, ecc.) per i quali le analisi svolte hanno evidenziato criticità nella misurazione;
- definizione di un protocollo di gestione dell'attività di monitoraggio (comunicazione di avvio e fine delle attività di campo, ecc.).

2) Ricostruzione ed analisi delle serie storiche.

I dati della serie storica ricostruita per i pozzi oggetto del programma di monitoraggio, e adottata nell'annualità di monitoraggio 2015, saranno utilizzati come base per il controllo di qualità dei dati di nuova acquisizione. Allo stesso modo le misure di portata eseguite in corrispondenza delle sorgenti previste dal progetto saranno analizzate sulla base delle serie storiche eventualmente disponibili. L'esame critico e l'analisi delle serie storiche consentirà di ricostruire la tendenza evolutiva della superficie di falda e dei deflussi a mare lungo la costa e permetterà di definire, per ogni stazione di misura, i livelli piezometrici o i valori di deflusso estremi (giornalieri per le stazioni strumentate, stagionali e annuali per tutti i punti di misura) che determinano l'intervallo di oscillazione naturale della falda (in termini di livello piezometrico massimo e minimo o di deflusso massimo e minimo). In questo modo sarà stabilito il *range* di osservazione massimo ammissibile rispettivamente del livello piezometrico per ciascun acquifero, per

ciascuna stazione o gruppo di stazioni che insistono su un determinato acquifero, nonché del deflusso a mare per ciascuna sorgente.

Con particolare riferimento al successivo eventuale riallestimento delle stazioni strumentate con sonde di livello, l'analisi delle serie storiche consentirà anche, ove necessario, di ricalibrare le frequenze di acquisizione del dato in relazione alle peculiari caratteristiche di risposta locale di ciascun acquifero, modificare la profondità di installazione della sonda di livello in relazione al *range* di oscillazione della falda rilevato. Dette operazioni saranno da eseguirsi in concomitanza delle operazioni di manutenzione previste in progetto, poste in capo all'ARIF.

3) Analisi dei metadati associati alle nuove misure.

Per ogni sessione di misura, verranno organicamente rappresentate, analizzate e correlate tutte le informazioni (metadati) associate ai dati quantitativi, deducibili dalle schede di rilevamento che saranno compilate in occasione di ciascuna campagna di rilievo manuale e/o eventuale controllo delle stazioni strumentate, per ciascuna stazione di misura dagli operatori ARIF, chiamata a supportare operativamente le attività di campo del progetto di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei. I metadati ritenuti utili sono rappresentati da: dati di calibrazione degli strumenti di misura; eventuali altre misure disponibili per la stazione di misura derivanti da una diversa metodologia di acquisizione (pneumatica, trasduttori di pressione programmati, ecc.); informazioni aggiuntive utili al processo di controllo di qualità del dato ovvero informazioni fornite dall'operatore che esegue la misura in ordine a particolari situazioni riscontrate in corso di acquisizione del dato che potrebbero falsare la stessa misura (presenza di pozzi in pompaggio nelle vicinanze, forte incongruenza rispetto alla serie storica dei dati acquisiti per lo stesso punto, ostruzione del pozzo, ecc.).

Con particolare riferimento al successivo eventuale riallestimento delle stazioni strumentate attrezzate con sonde di livello, tra i metadati indispensabili vanno annoverati anche: la profondità di installazione della sonda di livello rispetto al piano campagna, resa anche in termini di quota assoluta rispetto al l.m.m.; la profondità della falda rilevata manualmente a mezzo di sondino piezometrico, resa anche in termini di quota assoluta rispetto al l.m.m., in occasione delle campagne di misura e di ogni ulteriore eventuale operazione di controllo e/o manutenzione delle stazioni strumentate; il livello piezometrico acquisito dal *datalogger* in occasione della misura rilevata manualmente; lo stato di conservazione della strumentazione in tutte le sue componenti (sensori di livello, cavi di collegamento unità di acquisizione-sensore, ecc); dati inerenti la verifica di funzionamento del *datalogger*, con particolare riferimento alla stabilità dei parametri di configurazione e acquisizione ed alla eventuale lettura a vuoto (*off set*) del sensore.

4) Controllo di qualità dei dati quantitativi.

Lo scopo principale del controllo di qualità dei dati è quello di rilevare e, se possibile, correggere gli errori al fine di minimizzare la conseguente perdita di informazioni. Con particolare riferimento alle stazioni strumentate, attrezzate con sonde di livello, il controllo di qualità o la validazione dei dati consisterà nel verificare, per ciascuna stazione, la coerenza di ogni singolo dato registrato con i dati precedenti e con le serie storiche analizzate per ciascuna stazione, ovvero con le caratteristiche di risposta intrinseche dell'acquifero cui si riferiscono le misure e con il regime pluviometrico correlato al tempo di acquisizione dei dati analizzati. Detto controllo sarà effettuato

anche in relazione ai metadati, ovvero rispetto alle caratteristiche ed allo stato di funzionamento e di conservazione degli strumenti di acquisizione e/o di misura. Inoltre, il confronto fra il livello misurato manualmente e il dato rilevabile al *datalogger* nello stesso momento consentirà di rilevare necessarie operazioni di ritaratura degli strumenti di acquisizione. Nell'eventuale controllo di qualità o validazione dei dati rilevati dalle stazioni strumentate non sarà effettuata alcuna ricostruzione dei dati mancanti e non saranno validati dati di livello per cui lo scostamento fra il livello misurato manualmente e il dato rilevabile dal *datalogger* nello stesso momento sia superiore ad un valore ritenuto significativo.

5) Analisi geostatistica dei dati.

Per ogni campagna di acquisizione, i dati sottoposti al controllo di qualità, saranno elaborati con tecniche geostatiche, che verranno opportunamente descritte nei Report redatti dall'AdBP, atte ad analizzare e descrivere le incertezze connesse a ciascun corpo idrico sotterraneo monitorato e la relativa evoluzione spazio-temporale del livello idrico e dei deflussi a mare, anche in relazione alle informazioni reperibili sull'uso attuale delle risorse idriche sotterranee. In tal modo sarà possibile: a) definire la mappatura della superficie piezometrica; b) identificare le eventuali variazioni e le tendenze evolutive alla scala temporale (ad es.: depauperamento dell'acquifero, sovrasfruttamento, ecc); c) individuare i punti in cui risulta necessario infittire il monitoraggio per circostanziare meglio gli eventuali fenomeni di interesse rilevati.

6) Collaborazione con la Regione per la definizione delle attività finalizzate alla verifica della strumentazione dismessa dai pozzi attrezzati.

La Regione ha affidato all'ARIF il compito di dismettere, nel corso del 2016, i pozzi attrezzati con la catalogazione e custodia delle relative attrezzature. L'Autorità di Bacino collaborerà con la Regione e l'ARIF, per la definizione delle attività necessarie alla verifica della funzionalità di dette attrezzature e alla loro eventuale rifunzionalizzazione attraverso sostituzione di parti e/o loro manutenzione, prima del ripristino delle stesse nei pozzi deputati, il tutto da affidarsi a soggetti esterni specializzati.

7) Analisi dati registrati in continuo dalle ex - stazioni strumentate.

In caso di recupero dei dati piezometrici registrati in continuo presso le ex - stazioni strumentate di cui al Progetto Maggiore, gli stessi saranno analizzati per verifiche interne e, se ritenuti coerenti, adottati per arricchire il sistema conoscitivo del punto di monitoraggio considerato e del corpo idrico sotterraneo di appartenenza, senza assumere quindi valenza di "dati di monitoraggio validati".

ART. 3

(Ottimizzazione del percorso di istruzione degli operatori deputati all'acquisizione dei dati)

L'Autorità di Bacino provvederà, ove necessario per la fase operativa delle attività di cui all'art. 2, alla ottimizzazione del percorso di istruzione attraverso specifici momenti formativi, per quanto di competenza, degli operatori dell'ARIF deputati all'acquisizione dei dati presso le stazioni di misura (pozzi o sorgenti), al fine di favorire il miglior esito dell'attività di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei.

ART. 4
(Adempimenti dell'Autorità di Bacino Puglia)

Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi dell'attività, l'Autorità di Bacino, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, provvede a nominare il soggetto Responsabile Tecnico delle attività di cui ai precedenti art. 2 e 3 nonché un Responsabile Amministrativo per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

Il Responsabile Tecnico svolge, per conto dell'AdBP i seguenti compiti:

- a) pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'attività attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine;
- b) monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dall'ARIF, con separata convenzione con la Regione Puglia, nell'acquisizione dei dati, ponendo in essere tutte le azioni opportune necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'attività nei tempi previsti e segnalando al responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- c) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario dell'attività e trasmissione dei relativi dati alla Regione Puglia secondo procedure e modalità stabilite dal Responsabile regionale, rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività informative richieste;
- d) trasmissione alla Sezione regionale Risorse Idriche di relazioni periodiche semestrali sugli esiti del monitoraggio e sullo stato di avanzamento complessivo delle attività, nonché la relazione finale conclusiva dell'attività svolta, con i relativi elaborati grafici e cartografici, da presentare entro il 31 gennaio 2019;
- e) definizione, di intesa con la Regione Puglia, di eventuali variazioni e indirizzi integrativi ai lavori, senza che ciò possa costituire per il soggetto attuatore - Autorità di Bacino - motivo per rivendicare diversi o maggiori compensi, fatto salvo il fatto che tali variazioni ed indirizzi integrativi dovranno essere tali da non determinare oneri ingiustificati nello svolgimento delle attività stabilite con la presente convenzione;
- f) prestazione di assistenza tecnica per la diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

Il Responsabile Amministrativo assiste il Responsabile Tecnico per tutto ciò che concerne la parte amministrativo-contabile, ed in particolare svolge, per conto dell'AdBP i seguenti compiti:

- a) gestione degli approvvigionamenti che si rendessero necessari nel corso delle attività convenzionali;
- b) gestione dei processi di fatturazione e dei pagamenti ai fornitori;
- c) individua la movimentazione contabile delle transazioni economiche/finanziarie;
- d) attività di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative al personale dedicato alle attività convenzionali attraverso la predisposizione dei timesheet.

Inoltre, Il Responsabile Amministrativo, per conto del soggetto attuatore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della Legge Regionale 20 giugno 2008 n. 15, a comunicare alla sezione regionale Risorse Idriche l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali dalla stessa Autorità eventualmente affidati per l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita.

ART. 5
(Compiti e impegni della Regione)

A fronte dell'attività di monitoraggio quantitativo dei corpi idrici sotterranei, la Regione trasferirà all'Autorità di Bacino la somma massima pari a € 150,000,00 (euro centocinquantamila/00), iva inclusa dove dovuta, con le modalità indicate al successivo art. 9. Detta somma è ripartita in tre quote annuali ciascuna di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00), fermo restando la possibilità di una diversa ripartizione della somma complessiva massima nell'ambito del periodo di vigenza della presente convenzione, in presenza di circostanze motivate e previa autorizzazione della Sezione Risorse Idriche.

Nelle more della definizione del Responsabile regionale della gestione operativa dell'azione 6.4 del POR Puglia 2014 -2020, con particolare riferimento alle attività relative al monitoraggio dei corpi idrici, il dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, in collaborazione con il dirigente del Servizio Monitoraggio e Gestione integrata delle risorse, attraverso le proprie strutture cureranno le procedure tecnico-amministrative per l'attuazione della presente convenzione.

Alla Sezione Risorse idriche sono demandate le attività di gestione amministrativa e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'attività. In particolare la Sezione Risorse Idriche ha il compito di:

- a) assicurare l'istruttoria e la predisposizione dei necessari atti regionali, ivi inclusi quelli relativi agli adempimenti contabili;
- b) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia;
- c) individuare i ritardi e le inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato di coordinamento di cui al successivo art. 7.

La Sezione Risorse Idriche può esercitare, avvalendosi delle competenze del Servizio di pertinenza, forme di verifica e valutazione durante le fasi dell'attività di cui al precedente articolo 2 nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione della convenzione ed in particolare i risultati raggiunti.

Nel caso in cui tali attività evidenzino un'eventuale insufficienza delle prestazioni eseguite, la Sezione Risorse Idriche, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 7, può chiedere all'Autorità di Bacino Puglia di svolgere le necessarie attività che completino e rendano proficuamente utilizzabili i risultati dell'attività.

ART. 6 **(Durata delle attività)**

L'attività oggetto della presente convenzione riguarda il monitoraggio dei corpi idrici sotterranei in Puglia nel periodo 2016- 2018.

L'attività disciplinata con la presente convenzione deve essere completata entro e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, tenuto conto che dati relativi a campagne di monitoraggio non completate con congruo anticipo rispetto a tale data, potranno essere valutati ed elaborati anche successivamente, e la consegna dei relativi elaborati costituirà integrazione della Relazione finale della Convenzione in oggetto.

L'Autorità di Bacino consegnerà alla Regione – Sezione Risorse Idriche, su supporto cartaceo e informatico relazioni intermedie periodiche semestrali descrittive e interpretative delle due campagne di monitoraggio intercorse rispetto alla relazione precedente.

E' altresì facoltà della Regione richiedere ulteriori relazioni intermedie ove occorrenti.

La relazione finale delle attività e i relativi allegati, unitamente a tutti i risultati dell'attività e dei connessi progetti elaborati, verranno consegnati alla Regione con le modalità meglio specificate all'art. 9.

ART. 7
(Comitato di coordinamento)

Ai fini del coordinamento delle attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei e della valutazione congiunta dei risultati rivenienti dalle indagini di campo e dalle analisi qualitative di laboratorio e dei dati quantitativi, nonché per la definizione dello stato dei corpi idrici indagati e relativo suo andamento nel tempo alla luce dei dati di monitoraggio, è costituito il Comitato di coordinamento presieduto dal dirigente della Sezione Risorse Idriche, o proprio delegato, e composto da rappresentanti dell'Autorità di Bacino Puglia, dell'ARPA Puglia, dell'ARIF. Partecipano al Comitato di coordinamento il Responsabile Tecnico e, dal momento della relativa nomina, il Responsabile regionale della presente convenzione.

Il Comitato di coordinamento è altresì impegnato nella ridefinizione del programma di monitoraggio per gli anni successivi, sulla base degli esiti del monitoraggio del primo anno nonché della caratterizzazione dei corpi idrici.

Il Comitato di coordinamento si riunisce ad avvenuta sottoscrizione delle convenzioni tra la Regione e i diversi soggetti che lo costituiscono e quindi periodicamente contestualmente alla presentazione delle relazioni intermedie di cui al precedente art. 5, per valutare e verificare lo stato di avanzamento delle attività di monitoraggio stesse. Altresì può essere convocato dal dirigente della Sezione Risorse Idriche in caso di esigenze particolari connesse all'andamento delle attività programmate.

ART. 8
(Rendicontazione delle spese)

Le spese effettuate dall'Autorità di Bacino devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali.

Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e di controllo.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dall'Autorità di Bacino in maniera non recuperabile.

Il rimborso dell'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

ART. 9
(Modalità di pagamento)

L'erogazione del corrispettivo annuale per lo svolgimento dell'attività, che ordinariamente, salvo quanto diversamente approvato ai sensi del precedente art. 5, è pari massimo a € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) comprensivo di IVA, ove ammissibile, avverrà con le seguenti modalità:

- una prima quota del 35%, a titolo di anticipazione, previo invio alla Regione della comunicazione di avvio dell'attività attestata dal Responsabile Tecnico;

- successiva quota del 60%, fino al limite del 95% del corrispettivo annuale, alla consegna della relazione semestrale relativa alla seconda parte di ciascun anno solare, unitamente alla rendicontazione della spesa sostenuta;
- il saldo totale finale della quota residua del 5% a conclusione dell'attività triennale previa consegna alla Regione, entro il 31 gennaio 2019, di :
 - n. 3 copie in formato cartaceo e n. 1 copia in formato elettronico del Report finale, anche in formato editabile, redatto in conformità a quanto riportato all'art. 2 e formalmente proposto dall'Autorità di Bacino ed approvato dal Comitato di coordinamento di cui all'art.7;
 - rendicontazione completa di tutte le spese sostenute per l'elaborazione dello studio.

Di norma le erogazioni verranno disposte nel termine di giorni trenta dalla richiesta di pagamento intermedio e nel termine di giorni sessanta dalla richiesta del saldo finale.

Il suddetto corrispettivo si intende quale compenso massimo riconosciuto e non è pertanto ammessa alcuna revisione in aumento.

Ogni eccedenza di spesa rispetto al corrispettivo indicato è a carico dell'Autorità di Bacino, escludendo che gli eventuali oneri eccedenti possano in alcun modo gravare sul bilancio regionale.

ART. 10

(Proprietà degli elaborati)

I dati ed i risultati dell'attività resteranno di proprietà esclusiva della Regione con i conseguenti diritti. Dati e risultati scientifici parziali potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Regione.

ART. 11

(Controllo delle attività)

La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportuno, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario delle attività. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Autorità di Bacino dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta elaborazione delle analisi quantitative del monitoraggio dei corpi idrici sotterranei.

La Regione rimane comunque estranea ad ogni rapporto instaurato con terzi in dipendenza dell'elaborazione dello studio succitato.

ART. 12

(Revoca)

Alla Giunta regionale, su proposta del dirigente della Sezione Risorse Idriche, è riservato il potere di revocare l'individuazione dell'Autorità di Bacino, quale soggetto attuatore dell'attività, nel caso in cui lo stesso soggetto incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, l'Autorità di Bacino comprometta la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dell'attività.

Nel caso di revoca l'Autorità di Bacino è obbligata a restituire alla Regione le somme da questa ultima anticipate, restando a totale carico del medesimo soggetto tutti gli oneri già sostenuti relativi all'intervento.

Art. 13

(Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge n. 136/2010)

AdB Puglia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 12 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

ART. 14

(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nella applicazione della presente convenzione e che non dovesse trovare l'auspicata soluzione amichevole, è esclusivamente competente il Foro di Bari.

Non viene ammesso il ricorso all'arbitrato.

ART. 15

(Subentro Autorità di Bacino distrettuale)

Ove in corso di esecuzione della presente convenzione, in attuazione dell'art. 51 della legge n. 221/2015, all'Autorità di Bacino della Puglia subentri l'Autorità di Bacino del Distretto Appennino Meridionale, la presente convenzione potrà essere oggetto di revisione su richiesta di una delle parti interessate.

ART. 16

(Trattamento dei dati personali)

Tutti i dati personali saranno utilizzati dalla Regione per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente.

Art. 17

(Oneri fiscali, spese contrattuali)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26.10.1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B annessa al DPR 26.10.1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del DPR 30.12.1982, n. 955.

Modugno,

Per la Regione Puglia
dr. Luca Limongelli – Dirigente Sezione Risorse Idriche

Per l'Autorità di Bacino della Puglia
prof. Antonio Rosario Di Santo – Segretario generale